Civile Ord. Sez. 1 Num. 29080 Anno 2021

**Presidente: DE CHIARA CARLO** 

Relatore: SOLAINI LUCA

Data pubblicazione: 20/10/2021

sul ricorso 20653/2020 proposto da:

Lucky Silvia, elettivamente domiciliato in Roma Via Delle Medaglie D'oro 169 presso lo studio dell'avvocato Mannias Itala che lo rappresenta e difende

-ricorrente -

contro

Ministero Dell'interno 80185690585, Questura Roma,

- intimato -

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato il 20/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal cons. SOLAINI LUCA

## R.G. 20653/20

## Ragioni della decisione

La ricorrente, cittadina nigeriana, destinataria di un decreto di trattenimento emesso dal Questore di Parma, proponeva ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace di Roma.

085 1852 2021 he he

II GdP emetteva ordinanza di convalida del provvedimento del Questore sostenendo la legittimità della procedura in oggetto, sulla base dei seguenti rilievi.

Preliminarmente, il GdP rilevava che la convalida del provvedimento era stata resa nelle 48 ore dalla richiesta.

In primo luogo, il predetto GdP accertava che la straniera risultava destinataria di un provvedimento di rigetto di una precedente richiesta di protezione internazionale del 20.6.19 e notificata il 10.8.19, avverso il quale non era stata presentato ricorso nei termini. La richiesta reiterata del 16.1.20 era stata indirizzata agli uffici della Questura e Prefettura di Roma e considerata inammissibile ex art. 29 lett. b) del d.lgs. n. 25/08, avendo la ricorrente presentato identica domanda rispetto alla precedente, senza addurre fatti nuovi. Infine, non sussisteva l'incompetenza del Giudice di Pace.

Contro il provvedimento del GdP, Lucky Silvia propone ricorso in cassazione sulla base di sette motivi, mentre, le amministrazioni intimate non risultano costituite.

Con un primo motivo, la ricorrente deduce la violazione delle norme sulla competenza, di cui all'art. 6 comma 5 del d.lgs. n. 142/15, in relazione all'art. 360 primo comma n. 2 c.p.c.

Con un secondo motivo, la ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 7 e 29 del d.lgs. n. 25/08 e degli artt. 33 e 41 dir. 2013/32/UE, perché la ricorrente, avendo presentato domanda di protezione internazionale ed essendo ancora pendente il termine per impugnare la decisione adottata, aveva ancora la qualità di richiedente asilo ed era, quindi, autorizzata a rimanere sul territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 25/08.

Con un terzo motivo, la ricorrente ripropone l'eccezione, già sollevata nel giudizio di primo grado, di violazione degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/98 e dell'art. 13 Cost., perché il GdP non avrebbe dovuto convalidare il trattenimento perché il decreto di espulsione era giuridicamente inesistente.

Con un quarto motivo, la ricorrente censura il vizio di nullità del provvedimento per violazione dell'art. 135 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per carenza di motivazione su diverse eccezioni sollevate specificamente dal ricorrente.

Con un quinto motivo, la ricorrente denuncia il vizio di omesso esame, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., sui medesimi profili del motivo precedente.

Con un sesto motivo, la ricorrente deduce il vizio di nullità del procedimento e del provvedimento per violazione dell'art. 39 c.p.c., in quanto, la convalida del trattenimento richiesta dal Questore di Parma al GdP di Roma e per la quale il medesimo GdP si era dichiarato incompetente il 17.1.2020 e la convalida del trattenimento richiesta dal Questore di Parma il 18.1.2020 e rilasciata dal GdP di

La Re

Roma il 20.1.2020 (oggetto del presente giudizio), si basavano entrambe sul medesimo ordine di espulsione del Prefetto di Parma del 14.1.2020, pertanto il GdP adito per secondo e che ha convalidato il trattenimento della straniera (di cui si deve occupare questa Corte) doveva dichiarare la litispendenza ai sensi della norma in rubrica.

Con un settimo motivo, la ricorrente prospetta la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 6 CEDU, dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, perché il GdP non ha accolto l'istanza che chiedeva la trattazione del procedimento in pubblica udienza

Il terzo motivo, esaminato con priorità, quale ragione più liquida, è fondato, sotto il profilo del difetto di motivazione sull'eccezione di inesistenza del decreto di espulsione (presupposto del trattenimento, la cui manifesta illegittimità è sindacabile dal giudice nel giudizio di convalida del trattenimento, v. Cass. n. 12609/14) per difetto di all'originale della copia attestazione di conformità all'espulsa, quindi, per mancanza della sua necessaria formalità comunicatoria. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ""in tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, il provvedimento prefettizio è nullo qualora all'espellendo ne venga consegnata una mera copia priva della necessaria attestazione di conformità all'originale" (Cass. n. 23171 del 12/11/2015; n. 13304 del 12/06/2014; n. 17569 del 27/07/2010; n. 28884 del 30/12/2005), cfr. Cass. n. 32067/18.

I restanti motivi di ricorso restano, pertanto, assorbiti.

In accoglimento del terzo motivo, assorbiti i restanti, l'ordinanza va cassata senza rinvio, ex art. 382 cpc, non essendo il processo utilmente proseguibile in quanto è scaduto il termine perentorio entro il quale avrebbe dovuto essere emesso un valido provvedimento di convalida del decreto espulsivo che oramai è privo di efficacia.

Le spese di lite seguono la soccombenza

## P.Q.M.

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti.

Cassa senza rinvio l'impugnata sentenza, ex art. 382 ultimo comma c.p.c., nei termini di cui in parte motiva.

Condanna l'Amministrazione intimata a pagare a Lucky Silvia le spese di lite che liquida nell'importo di € 2.100,00, oltre € 200,00 per rimborso spese, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Così deciso il Roma, alla camera di consiglio del 20.4.21